

**STATUTO SOCIALE DI  
UNISALUTE S.p.A.**

**TITOLO I  
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E SUOI SCOPI**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE**

E' costituita una Società per azioni denominata «UNISALUTE S.p.A.».

Nei paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività la denominazione sociale può essere accompagnata dalla espressione della stessa in lingua diversa da quella italiana.

**ART. 2**

**SEDE**

La Società ha sede legale in Bologna. E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, nonché di trasferire la sede sociale, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

**ART. 3**

**DURATA**

La durata della Società è stabilita fino al 31/12/2050.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non compete il diritto di recesso.

**ART. 4**

**OGGETTO SOCIALE**

La Società ha per oggetto, entro i limiti delle autorizzazioni ottenute dalle Autorità competenti, l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di ogni forma di assicurazione e riassicurazione nei rami danni ed in particolare nei rami Malattia, Infortuni, Assistenza, Perdite Pecuniarie di vario genere e rischi accessori.

Nei limiti di tale attività, e sempre che consentito dalle vigenti leggi che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa, la Società può, anche attraverso la partecipazione in altre società, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altre società con particolare riguardo alle imprese assicuratrici e/o riassicuratrici.

Essa può, infine, assumere, sotto qualsiasi forma, la rappresentanza di altre imprese assicuratrici italiane ed estere. La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei

provvedimenti.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

#### **ART. 5**

##### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di Euro 78.028.566,00 (settantottomilioniventottomilacinquecentosessantasei virgola zero zero), diviso in 78.028.566 (settantottomilioniventottomilacinquecentosessantasei) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Gli aumenti di capitale possono essere effettuati anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

#### **ART. 6**

##### **AZIONI**

Le azioni sono nominative e indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme stabilite dall'art. 2347 del Codice Civile. Con successiva modificazione dello Statuto, la Società può emettere azioni fornite di diritti diversi, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

#### **ART. 7**

##### **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

Il socio che intende alienare le azioni deve informarne, con lettera raccomandata, il Presidente, indicando il nome del cessionario, il prezzo ed ogni altro termine e condizione dell'alienazione.

Il Presidente dovrà darne comunicazione agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione comunicando al Presidente, entro 30 giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione, il numero delle azioni delle quali intendono rendersi acquirenti.

Nel caso in cui il numero di azioni richieste dai soci sia superiore a quello delle azioni offerte, queste verranno assegnate ai medesimi soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, escluso da quest'ultimo il valore delle azioni poste in vendita.

Nel caso di deliberazione che introduca, modifichi o rimuova dal presente Statuto clausole che comportino vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non spetterà il diritto di recesso.

#### **ART. 8**

##### **OBBLIGAZIONI**

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

## **TITOLO III**

### **ORGANI DELLA SOCIETA' - DIRETTORI**

#### **ART. 9**

##### **ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI**

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché entro il territorio

nazionale.

L'avviso di convocazione deve essere, a scelta del Consiglio di Amministrazione:

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", o "Milano Finanza", o "La Repubblica", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; ovvero

- ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2366, terzo comma, del Codice Civile, comunicato ai Soci con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per la prima adunanza. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante, come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che possiedano un numero di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 10% del totale delle azioni emesse e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

#### **ART. 10**

##### **PROCEDURE DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI**

La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Le azioni in tal modo depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o, in mancanza di questi, da persona nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un segretario designato dagli

intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, proporre il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **ART. 11**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da non meno di 5 e non più di 21 membri, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle disposizioni di legge applicabili. Gli amministratori durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Almeno un Amministratore deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche. Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo a un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopra indicato.

Per la cessazione e la sostituzione degli Amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile. Se, a seguito della cessazione di taluni amministratori, viene meno la maggioranza degli stessi, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato.

L'Assemblea dei Soci sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 12**

##### **CARICHE SOCIALI**

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, uno o più Vice Presidenti e, anche fuori dal suo seno, eventualmente un segretario.

#### **ART. 13**

##### **RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con periodicità almeno trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando lo stesso ne riceva domanda scritta da almeno un terzo degli amministratori in carica.

Durante le proprie riunioni il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio

o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Nel caso in cui non sia possibile riunire validamente il Consiglio di Amministrazione con periodicità trimestrale per mancanza del quorum costitutivo di legge, gli obblighi informativi di cui al precedente comma sono espletati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e/o dall'Amministratore Delegato o, dagli Amministratori Delegati, anche in via disgiunta fra loro.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso di convocazione contenente l'indicazione della materia da trattare e da spedirsi agli amministratori ed ai sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo, e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima di quello fissato per la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale, sottoscritto da entrambi.

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'art. 2388 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 14**

##### **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge

parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, nonché ad uno o più Amministratori Delegati, a ciascuno dei quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni.

Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno i comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente nonché quelli ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo della Società.

#### **ART. 15**

##### **IL PRESIDENTE**

Spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, a quello più anziano di età presente:

- la presidenza dell'assemblea;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
- il conferimento di procure o deleghe ad Amministratori e dipendenti della Società, nonché a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- la rappresentanza legale della Società, inclusa la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in ogni sede giurisdizionale, ordine e grado; la facoltà di promuovere azioni penali in nome della Società, presentare querele, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione; la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

#### **ART. 16**

##### **DIREZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle disposizioni di legge applicabili, determinandone i poteri e, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.

I Direttori Generali partecipano, con voto consultivo, alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì i Direttori ed i Vice Direttori della Società.

#### **TITOLO IV**

#### **SINDACI - BILANCIO - NORME FINALI**

#### **ART. 17**

#### **SINDACI**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, a norma di legge, e rieleggibili.

L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale avendo come criteri di preferenza quelli dell'esperienza e della capacità di coordinamento e di direzione dell'attività del Collegio.

All'atto della loro nomina, l'Assemblea ordinaria determina altresì la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai membri del Collegio Sindacale compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I poteri, i doveri e la durata in carica sono stabiliti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società aventi le seguenti caratteristiche: essere quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero esercitare l'attività assicurativa.

Nel computo non vanno considerate le cariche ricoperte in società controllate, in società controllanti o in società controllate dagli stessi controllanti.

I sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse o inerenti all'attività assicurativa e alle attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo.

Sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere

assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione. Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il Presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

**ART. 18**

**BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e nelle forme di legge l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio.

**ART. 19**

**UTILI SOCIALI**

Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alla riserva legale nelle misure stabilite dalla legge, sono distribuiti ai soci, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

**ART. 20**

**SCIoglimento**

Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

**ART. 21**

**CONTROVERSIE**

La Società e gli azionisti sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria della autorità giudiziaria di Bologna.

**ART. 22**

**DOMICILIO AGLI AZIONISTI**

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla Società il proprio domicilio ai fini dell'iscrizione nel libro soci come pure comunicare gli eventuali successivi cambiamenti.

**ART. 23**

**DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, varranno le disposizioni di legge in vigore.